

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 10-5968

Legge 12 marzo 1999, n. 68 articolo 5, comma 7. Approvazione criteri e modalita' per il pagamento, la riscossione ed il versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilita' delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro. Revoca della DGR 49-3602 del 23 luglio 2001.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che l'articolo 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", sancisce che

al comma 3, "*... i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta...*";

al comma 7, "*...le Regioni determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al suddetto Fondo regionale delle somme dei contributi esonerativi...*".

Premesso, inoltre, che:

il Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000 n. 357 recante "*Disciplina dei procedimenti relativi agli esonerati*", all'articolo 2, comma 4, prevede che le Regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al sopra richiamato articolo 5 e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio competente copia delle ricevute dei versamenti effettuati;

con la Deliberazione della Giunta 23 luglio 2001, n. 1-49-3602 sono stati approvati i "*Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo per l'occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della Legge 12 marzo 1999 n.68 art.5 comma 7*".

Preso atto che il Decreto del Ministro del Lavoro del 30 settembre 2021 n. 193 ha adeguato l'importo del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3 e 3 bis della legge richiamata, da € 30,64 a € 39,21 a far data dal 1° gennaio 2022.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore "Politiche del lavoro", al fine di adeguare la sopra citata deliberazione, anche alla luce del riordino istituzionale delle funzioni ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n.56 e della Legge regionale 29 ottobre 2015 n.23 che hanno portato l'intero procedimento di esonero in capo alla Regione Piemonte, ha definito, in un'ottica di semplificazione e trasparenza, i criteri e le modalità operative, tenendo altresì conto dell'introduzione di nuovi strumenti di pagamento.

Preso atto che la Commissione Regionale di Concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 marzo 2021 n. 34, nella seduta dell'11 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, con contestuale revoca della D.G.R. 49-3602 del 23 luglio 2001, i "*Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, delle somme derivanti dai*

contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 comma 7 della medesima legge", di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2023;
di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore "Politiche del lavoro", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22, nonché ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A)

“Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 , delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi dell’ art. 5 comma 3 della medesima legge”

1. Disciplina del procedimento

Il procedimento relativo agli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione è disciplinato dal Regolamento approvato dal Decreto del Ministro del Lavoro del 7 luglio 2000 n. 357 recante *“Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68”*.

Ai fini della concessione dell’esonero parziale al datore di lavoro richiedente si rinvia a quanto previsto dall’art 3 del citato Decreto del Ministro del Lavoro del 7 luglio 2000 n. 357 che si richiama interamente.

2. Soggetti richiedenti e requisiti

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni delle loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di persone con disabilità prevista in applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68, possono presentare domanda di concessione di esonero parziale dall’obbligo di assunzione alla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 5 comma 3.

2. Presentazione dell’istanza

L’istanza di concessione dell’esonero parziale deve essere presentata alla Regione in cui ha sede l’unità produttiva per cui si chiede l’esonero.

Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate nella stessa Regione, la domanda è presentata alla Regione in una unica istanza.

Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse Regioni, la domanda è presentata alla Regione in cui l’azienda ha la sede legale, che la trasmette alle altre Regioni interessate per le concessioni di loro competenza.

L’istanza va presentata alla Regione Piemonte, a mezzo pec, utilizzando l’apposita modulistica (*modello A- Istanza di concessione esonero*) pubblicata sul sito istituzionale.

L’istanza deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000 n. 357, possono consentire l’esonero e che si richiamano di seguito.

L’istanza deve contenere le informazioni richieste dal Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000 n. 357 art. 3, c. 1 ed art. 4, c. 2 e precisamente:

- gli elementi identificativi del datore di lavoro;
- il numero dei dipendenti utili (base di computo/organico netto) ai fini del computo della quota di riserva per ciascuna unità produttiva, situata in Piemonte, per la quale si richiede l’esonero;
- almeno una delle speciali condizioni di attività che giustificano l’istanza quali:
 - a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
 - b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa;
 - c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento della persona disabile;
- informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

3. Procedimento

In attesa dell’adozione del provvedimento di esonero è concessa, in via provvisoria, la sospensione parziale degli obblighi nella misura percentuale richiesta e comunque in percentuale non superiore al 60% della quota di riserva; per i datori di lavoro operanti nel settore della

sicurezza, della vigilanza e nel settore del trasporto la percentuale massima non può superare l'80% della quota di riserva.

L'Ufficio competente, congiuntamente alla comunicazione di avvio di procedimento, trasmette all'azienda, via pec, la concessione provvisoria dell'esonero; successivamente, entro 120 giorni, l'Ufficio termina l'istruttoria avvalendosi eventualmente del parere tecnico del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il provvedimento di concessione dell'esonero, nel rispetto della normativa di riservatezza dei dati, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte e la pubblicazione costituisce comunicazione di chiusura del procedimento.

L'Ufficio regionale competente è il Settore Politiche del Lavoro della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Piemonte.

Contro il provvedimento è possibile fare ricorso ai sensi di legge.

Il datore di lavoro è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio competente di variazioni riguardanti la natura giuridica dell'impresa o l'assetto organizzativo della medesima utilizzando l'apposita modulistica (*modello D - Comunicazioni relative alla variazione dei dati aziendali*); in questi casi l'Ufficio, effettuate le dovute verifiche, prende atto della variazione. La presa d'atto verrà comunicata, a mezzo pec, entro 30 giorni dalla comunicazione di variazione.

Nel caso in cui il datore di lavoro intenda chiedere un incremento della percentuale di esonero parziale, dovrà procedere con una nuova istanza.

4. Durata della concessione e rinnovo

La concessione di esonero parziale è concessa per un periodo determinato di massimo di tre anni, fatto salvo il permanere dei presupposti sui quali è fondata.

La concessione può essere rinnovata alle medesime condizioni, fino ad ulteriori tre anni, previa apposita richiesta del datore di lavoro, il quale dovrà autocertificare la permanenza delle speciali condizioni di attività che hanno dato luogo alla concessione iniziale.

La richiesta di rinnovo va presentata a mezzo pec attraverso l'apposito modello (*modello B - Istanza di rinnovo esonero*) entro i 60 giorni successivi alla scadenza della concessione; l'Ufficio, entro 120 giorni, provvede all'istruttoria della richiesta; durante tale periodo la concessione è da ritenersi provvisoriamente prorogata.

I rinnovi verranno autorizzati con provvedimento che verrà pubblicato sul sito istituzionale costituendo comunicazione di chiusura del procedimento.

5. Modalità di pagamento, obblighi del datore di lavoro e scadenze

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici a cui è stato concesso l'esonero parziale, versano al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 della Legge 12 marzo 1999 un contributo per ciascun disabile non assunto nella misura di euro 39,21 per ogni giorno lavorativo (il numero di giorni lavorativi va inteso con riferimento ad ogni specifico contratto di lavoro) e per tutta la durata della concessione.

L'importo giornaliero del contributo di esonero è stabilito dal Decreto del Ministro del Lavoro.

L'importo in vigore alla data del presente provvedimento è stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021 n. 193 : è pari a 39,21 e potrà essere soggetto a successivi adeguamenti con apposito decreto del Ministero del Lavoro

Nel caso di rigetto della domanda, il pagamento è dovuto in ogni caso e solo per il periodo di sospensione già goduto.

L'importo esonerativo viene versato a consuntivo, in base alla situazione dell'anno solare precedente, secondo le modalità che seguono.

Il datore di lavoro che ha ottenuto la concessione di esonero trasmette, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, il prospetto informativo attraverso l'applicativo PRODIS, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Entro la medesima data del 31 gennaio di ogni anno, il datore di lavoro comunica altresì alla Regione Piemonte, a mezzo pec e attraverso l'apposita modulistica (*modello C/ANNO - documento per il conteggio dell'importo del contributo esonerativo relativo all'anno precedente*) reperibile sul sito istituzionale, la situazione iniziale e le eventuali variazioni intercorse nell'anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), in termini di:

- base di computo/organico netto;
- disabili in forza (comprese le compensazioni territoriali);
- disabili esonerati.

Il modello va inviato anche nel caso non si riscontrino variazioni.

Tale modello fornisce l'importo esonerativo a carico dell'azienda (giorni lavorativi annui * numero esonerati * quota esonerativa) relativamente all'anno solare precedente.

L'Ufficio competente della Regione verifica il modello ricevuto e comunica eventuali correzioni; in caso di silenzio, l'importo dichiarato è da ritenersi corretto.

L'Ufficio competente, entro il 30 giugno, provvede ad inviare al datore di lavoro l'avviso per il pagamento di quanto dovuto, ai sensi del D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217 e ss.mm.ii.

Il datore di lavoro provvede a versare quanto dovuto entro il 15 ottobre, con la possibilità di rateizzare l'importo in due pagamenti nel periodo (acconto entro il 31 luglio, saldo entro il 15 ottobre).

6. Mancato o inesatto pagamento

In caso di mancato o inesatto versamento, l'Ufficio competente, verificata l'inadempienza, ai sensi del Decreto 7 luglio 2000 n. 357 art. 2 comma 6, provvede a diffidare il datore di lavoro inadempiente a sanare il mancato pagamento entro 15 giorni (lavorativi) dalla notifica medesima.

Trascorso detto termine verrà inviata la dovuta segnalazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro che provvede al calcolo delle maggiorazioni, tenuto conto dell'entità dell'infrazione rilevata, e procede, previa notifica all'interessato del verbale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 5 comma 5 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Qualora, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, il datore di lavoro non ottemperi secondo le modalità e tempistiche previste, l'Ufficio competente dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale.

Una nuova istanza può essere inoltrata non prima che siano decorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

7. Entrata in vigore delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni entreranno in vigore a far data dal 1 gennaio 2023.

A partire da tale data i provvedimenti di concessione e autorizzazione proroga saranno pubblicati sul sito istituzionale.

I pagamenti, avverranno a consuntivo a partire dall'annualità 2023.

A titolo esplicativo l'importo dovuto per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 dovrà essere versato entro il 15 ottobre 2024 previa presentazione entro il 31 gennaio 2024 dell'apposito modello di cui al punto 5 (modello C/2023).

8. Modulistica

La modulistica, predisposta dall'ufficio competente, sarà pubblicata sul sito istituzionale:

- istanza di concessione esonero (modello A);
- istanza di rinnovo esonero (modello B);
- documento per il conteggio dell'importo del contributo esonerativo relativo all'anno precedente (modello C/ANNO);
- comunicazioni relative alla variazione dei dati aziendali (modello D).

La modulistica potrà essere aggiornata a cura dell'Ufficio competente.

9. Conclusioni e normativa di riferimento.

Si richiama e si rinvia, per quanto non specificatamente dettagliato, alla normativa vigente e in particolare a:

- Legge 12 marzo 1999 n.68 “ *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e ss.mm.ii
- Decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000 n. 357 “*Regolamento recante: disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68*” ;
- Decreto del Ministero del Lavoro settembre 2021 n.193. Adeguamento importo.

Il presente documento si riterrà aggiornato a seguito dell'entrata in vigore di successive disposizioni normative.

Disposizioni meramente attuative e operative potranno essere adottate dal Dirigente del Settore competente.